

Assicurazione sulla vita di tipo Unit Linked a premio unico

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)

Italiana Assicurazioni S.p.A.



Ghibli

Contratto Unit Linked collegato a Fondi interni (Ramo Assicurativo III)

Data di realizzazione: 15 maggio 2023 (Il DIP Aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. o, brevemente, **Italiana Assicurazioni S.p.A.**, appartenente al Gruppo Reale Mutua, Via Marco Ulpio Traiano n. 18 - 20149 Milano, Tel. 02 397161 - Fax 02 3271270 - www.italiana.it, italiana@pec.italiana.it; Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa a norma dell'articolo 65 del R.d.l. n. 966 del 29/04/1923. Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Al 31/12/2022 il patrimonio netto della Società è pari a 639.430.182 euro, di cui 57.626.357 euro relativi al capitale sociale e 581.803.825 euro relativi alle riserve patrimoniali. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet www.italiana.it alla sezione "Relazioni e bilanci". L'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è pari al 201,3% e rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili (pari a 933.330 migliaia di euro) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR – pari a 463.579 migliaia di euro). Il requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a 208.610 migliaia di euro.

Al contratto si applica la legge italiana.



Quali sono le prestazioni?

Principali:

- GHIBLI è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo Unit Linked a premio unico, le cui prestazioni sono collegate a quote dei seguenti fondi interni di Italiana Assicurazioni S.p.A. (i regolamenti sono reperibili all'indirizzo www.italiana.it e nelle Condizioni di Assicurazione):
 - Italiana Linea Stabile;
 - Italiana Linea Bilanciata vivace;
 - Italiana Linea Bilanciata aggressiva.
- In caso di decesso dell'assicurato, "GHIBLI" prevede l'impegno di Italiana Assicurazioni S.p.A. a corrispondere ai Beneficiari designati il capitale complessivamente assicurato, determinato dal controvalore del numero delle quote dei Fondi interni unit-linked attribuite al contratto, determinato al 6° sesto giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione di decesso, aumentato di un capitale aggiuntivo (Garanzia Beneficiari), ottenuto moltiplicando detto controvalore per un'aliquota, funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso, di seguito riportata:
 - 15,00% se età assicurativa inferiore o uguale a 55 anni;
 - 1,00% se età assicurativa superiore a 55 anni.

L'importo massimo assicurabile per la Garanzia Beneficiari non può essere superiore a 50.000,00 euro

- Dopo almeno un mese dalla data di decorrenza del contratto, è possibile chiedere il riscatto della polizza, pari al controvalore delle quote disinvestite collegate alla Componente Unit Linked riferito alla prima data di valorizzazione successiva alla ricezione della richiesta.

Opzioni:

- Sono possibili switch tra i fondi: non esiste limitazione sul numero di switch in un anno.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono previste cause di esclusione delle prestazioni.



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto può essere stipulato da Contraenti domiciliati nello Spazio Economico Europeo e per Assicurati e Contraenti (se persone diverse dagli Assicurati) con età compresa tra 18 e 82 anni alla data di decorrenza del contratto.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di evento?	Denuncia: la richiesta di erogazione delle prestazioni a seguito degli eventi contrattualmente previsti, deve essere inoltrata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Società o tramite comunicazione, debitamente sottoscritta, da consegnare direttamente alla sede della Società o dell'intermediario a cui è assegnata la polizza. La documentazione necessaria da corredare alla richiesta di erogazione delle prestazioni per la casistica prevista dal contratto è elencata nelle Condizioni di Assicurazione.
	Prescrizione: i diritti nascenti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nel caso in cui l'avente diritto non provveda entro tale termine alla richiesta di pagamento, troverà applicazione la normativa di cui alla legge sui "Rapporti dormienti" n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni, con devoluzione delle somme al Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie.
	Erogazione della prestazione: la Società effettua i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione necessaria ad accertare gli aventi diritto e a verificare l'obbligo di pagamento.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato alla stipula o in corso di validità del contratto, riguardanti la residenza del Contraente od il trasferimento di questa presso un altro Stato, da cui consegue l'obbligo di pagamento di ulteriori importi secondo la normativa dello Stato di nuova residenza, possono comportare la riduzione dell'importo delle prestazioni nette del contratto.



Quando e come devo pagare?

Premio	<ul style="list-style-type: none"> - Il premio e le prestazioni assicurate sono indipendenti dal sesso, dall'età, dallo stato di salute e dall'attività professionale dell'Assicurato. - Il premio unico iniziale e gli eventuali versamenti aggiuntivi devono essere incassati tramite addebito in conto corrente intestato al Contraente presso l'istituto bancario. - Il premio minimo iniziale di ingresso in polizza è 1.500,00 euro e massimo 500.000 euro; oltre al pagamento del premio unico iniziale il Contraente ha la facoltà di versare, dopo 3 mesi dalla conclusione del contratto, premi aggiuntivi di importo compreso tra 500,00 euro e 500.000 euro ciascuno. Il perfezionamento del versamento aggiuntivo è comunque subordinato all'accettazione da parte della Società. - Non è previsto il frazionamento del premio.
Rimborso	Oltre alla facoltà di revoca della proposta e recesso del contratto il Contraente non può chiedere il rimborso del premio pagato se non esercitando, trascorso un mese della decorrenza del contratto, il diritto di riscatto.
Sconti	Il presente contratto di assicurazione non prevede applicazione di sconti.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	La durata della presente assicurazione, intendendosi per tale l'arco di tempo durante il quale è operante la garanzia assicurativa, corrisponde alla vita dell'Assicurato.
Sospensione	Il Contraente non ha la possibilità di sospendere la garanzia.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Revoca	Possibile prima della conclusione del contratto; prevede la restituzione del premio eventualmente versato.
Recesso	Possibile entro 30 giorni dalla decorrenza del contratto; prevede la restituzione del premio eventualmente versato al netto delle spese di emissione e trattenendo dallo stesso l'eventuale differenza negativa oppure rimborsando l'eventuale differenza positiva tra il valore delle quote al 6° giorno lavorativo successivo alla data di ricezione del recesso ed il valore attribuito alla decorrenza.

Risoluzione	Il contratto è a premio unico. Non sussiste la facoltà di risolverlo anticipatamente sospendendo il pagamento dei premi.
--------------------	--

 Sono previsti riscatti o riduzioni?	RISCATTO	<input checked="" type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO
	RIDUZIONE	<input type="radio"/> SI	<input checked="" type="radio"/> NO
Valori di riscatto e riduzione	Il Contraente può richiedere il riscatto del capitale maturato a condizione che sia trascorso almeno un mese dalla data di decorrenza del contratto. Il riscatto può essere totale, con conseguente estinzione del contratto, o parziale, se limitato ad una parte del capitale disponibile. Non è prevista la riduzione del capitale assicurato. Il valore di riscatto, per via dei costi di caricamento e dell'andamento delle quote dei fondi interni, può risultare inferiore ai premi versati.		
Richieste di informazioni	Per informazioni, chiarimenti o comunicazioni relative al presente contratto il Contraente/Beneficiario può rivolgersi al Servizio "Benvenuti in Italiana". Indirizzo: Via Traiano, 18 – 20149 Milano Numero Verde: 800-101313 (dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20) - Fax: 02 39717001 E-mail: benvenutitaliana@italiana.it		

 A chi è rivolto questo prodotto?
Il prodotto si rivolge a persone fisiche e giuridiche con un obiettivo di un incremento del proprio capitale nel medio-lungo periodo. L'investitore ha la possibilità di definire un profilo di rischio variabile da basso a medio-basso con potenziali oscillazioni negative da contenute a significative rispetto al capitale investito.

 Quali costi devo sostenere?														
Per l'informativa dettagliata sui costi fare riferimento alle indicazioni del KID. In aggiunta rispetto alle informazioni del KID, vengono indicati i costi a carico del contraente:														
<ul style="list-style-type: none"> - Costi di emissione: <ul style="list-style-type: none"> o 15,00 euro per l'emissione del contratto; o 5,00 euro per i versamenti aggiuntivi. - tabella sui costi di riscatto: 														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Anni</th> <th>Tar. 428A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1° anno (almeno un mese dalla decorrenza)</td> <td>3,00%</td> </tr> <tr> <td>2° anno</td> <td>2,00%</td> </tr> <tr> <td>3° anno</td> <td>1,50%</td> </tr> <tr> <td>4° anno</td> <td>1,00%</td> </tr> <tr> <td>5° anno</td> <td>0,50%</td> </tr> <tr> <td>6° anno e oltre</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	Anni	Tar. 428A	1° anno (almeno un mese dalla decorrenza)	3,00%	2° anno	2,00%	3° anno	1,50%	4° anno	1,00%	5° anno	0,50%	6° anno e oltre	0,00%
Anni	Tar. 428A													
1° anno (almeno un mese dalla decorrenza)	3,00%													
2° anno	2,00%													
3° anno	1,50%													
4° anno	1,00%													
5° anno	0,50%													
6° anno e oltre	0,00%													
<ul style="list-style-type: none"> - costi per switch: Il primo switch dell'anno assicurativo è gratuito; i successivi hanno un costo pari a 15,00€ - commissioni di gestione annua: <ul style="list-style-type: none"> o Italiana Linea Stabile 1,20% o Italiana Linea Bilanciata Vivace 1,50% o Italiana Linea Bilanciata Aggressiva 2,00% - costi di intermediazione la quota parte percepita dall'intermediario è pari a 81,81%. 														

 Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Non è prevista alcuna garanzia di rendimento minimo rilasciata direttamente dalla Società; in conseguenza di ciò il Contraente si assume il rischio connesso all'eventuale andamento negativo del valore delle quote, con la possibilità di ricevere al momento del realizzo un capitale inferiore ai premi versati.

Disclosure ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (di seguito, SFDR) e ai sensi del Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088.

Nella gestione degli investimenti, il prodotto Ghibli non applica criteri di selezione legati ad aspetti sociali e ambientali, pertanto non vengono mitigati i rischi di sostenibilità. Tali rischi sono definiti ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088, come eventi o condizioni di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verificano, potrebbero provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

IVASS o CONSOB	Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it secondo le modalità indicate su www.ivass.it o alla Consob, via Giovanni Battista Martini n. 3 – 00198 Roma, secondo le modalità indicate su www.consob.it Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.
-----------------------	--

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
----------------------------------	--

Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
-------------------------------	---

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Mediazione per la conciliazione delle controversie: In caso di controversia in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria o in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s'intenda intraprendere un'azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.</p> <p>Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito www.giustizia.it.</p> <p>La mediazione si introduce con una domanda all'organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni.</p> <p>Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l'assistenza di un avvocato.</p> <p>Arbitro per le controversie finanziarie: istituito per le controversie relative ad un contratto finanziario - assicurativo di tipo Unit linked, Index linked - o ad un contratto le cui prestazioni siano direttamente collegate al valore di quote di organismi di interesse collettivo (O.I.C.R.) o di fondi interni, indici o altri valori di riferimento - nonché ad un prodotto di Capitalizzazione venduto tramite le banche e gli altri soggetti abilitati ai sensi della lettera D) del RUI.</p> <p>"Commissione di Garanzia dell'Assicurato" con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Il ricorso deve essere proposto per iscritto inviando una e-mail all'indirizzo commissione.garanziaassicurato@italiana.it oppure una lettera alla sede della Commissione. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento reperibile sul sito www.italiana.it.</p> <p>In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.ivass.it</p>
--	---

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>Si ricorda che il regime fiscale indicato di seguito è quello in vigore alla redazione del presente documento ed è suscettibile di modifiche in caso di variazioni normative secondo le previsioni delle stesse.</p> <p>Regime fiscale dei premi ai fini dell'imposta sulle assicurazioni: i premi sulle assicurazioni sulla vita sono esenti dall'imposta sui premi di assicurazione, qualora il rischio possa essere considerato come ubicato in Italia (art. 1, L. 1216/1961 ed art. 11, allegato C, Tariffa, L. 1216/1961). Il regime fiscale può variare in funzione dello spostamento della residenza/domicilio del Contraente presso un altro Paese dell'Unione Europea. Eventuali spostamenti della residenza/domicilio del Contraente presso altri Paesi dell'Unione Europea devono essere comunicati alla Compagnia a mezzo lettera entro 30 giorni dal trasferimento. In caso di omissione della comunicazione di cui sopra, la Compagnia potrà rivalersi sul Contraente per gli eventuali danni che ne dovessero derivare.</p>
---	--

Regime fiscale dei premi ai fini della detraibilità dall'Irpef: i premi investiti nella presente forma assicurativa non consentono alcuna detrazione d'imposta (Art. 15 T.U.I.R.).

Regime fiscale delle prestazioni: le somme corrisposte da Italiana Assicurazioni S.p.A. in dipendenza di questo contratto assicurativo, per quanto riguarda la prestazione principale in caso di vita o di morte dell'Assicurato, sono soggette a imposta sostitutiva – come da normativa vigente – sulla differenza fra la somma liquidata e l'ammontare dei premi lordi versati.

Ai redditi derivanti dal contratto, viene riconosciuta, attraverso la riduzione della base imponibile e ferma restando la misura dell'imposta sostitutiva applicata, una minore tassazione in funzione della quota degli stessi riferibile a titoli di Stato ed equiparati. Per la determinazione di tale quota, viene data rilevanza, per ciascun contratto, alla percentuale annuale media dell'attivo investito nei suddetti titoli, rispetto al totale dell'attivo. L'investimento in titoli di Stato o equiparati rileva sia se effettuato direttamente che se effettuato indirettamente, per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (art. 2, DMEF 13/12/2011).

Nel caso in cui il Contraente o il Beneficiario percepiscano la prestazione nell'esercizio di un'attività commerciale, l'imposta sostitutiva non è applicata. A tali fini, le persone fisiche e gli enti non commerciali che percepiscano tali prestazioni in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell'ambito dell'attività commerciale eventualmente esercitata, dovranno fornire alla Compagnia una dichiarazione riguardo alla sussistenza di tale circostanza (C.M. 29/E/2001, par. 2.3).

Fiscalità rendita: nel caso in cui si eserciti l'opzione di conversione da capitale in rendita, il capitale sarà preventivamente assoggettato ad imposizione fiscale come al punto precedente, mentre la rendita vitalizia risultante verrà tassata anno per anno sulla differenza tra ciascuna rata di rendita annua erogata e la rendita iniziale calcolata senza tener conto di alcun rendimento finanziario.

Imposta di bollo: sul valore di riscatto o di rimborso della polizza riferibile alla componente di Ramo III (Linee d'investimento del fondo interno Unit Linked) è prevista l'applicazione di un'imposta di bollo, calcolata annualmente nella misura del 2 per mille per ogni anno di vigenza del contratto, con un limite di euro 14.000 annui per i soggetti diversi dalle persone fisiche, che deve essere prelevata all'atto del rimborso o del riscatto della polizza. In caso di apertura o di estinzione del rapporto in corso d'anno, l'imposta di tale annualità è rapportata al periodo di vigenza dello stesso (art. 13, c. 2-ter, Allegato A – Tariffa - Parte I, D.p.r. 642/1972).

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO IL 31 MAGGIO DI OGNI ANNO, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.